



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 20/3480 del 10/06/1998
Integrato con delibera Consiglio comunale n. 20/24819 del 05/04/2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Principi

1- La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.

2- L'Amministrazione Comunale, ne riconosce il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.

Art.2

Oggetto del regolamento

1- Il presente regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, del verde ecclesiastico dei giardini conventuali, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, e nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

2- L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato.

3- L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del regolamento, del soggetto a cui è demandato il Servizio Verde Pubblico.

4- L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio prezioso per consentire una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.

Art. 3

Vigilanza

Il Corpo di Polizia Municipale e' preposto al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito al comma 4^ dell'art. 2 nonche' quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

TITOLO II

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art 4

Alberature salvaguardate

- 1- Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 30, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 30 rilevato a m 1.30 dal suolo devono essere rigorosamente conservate.
- 2- Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 30 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 5

Norma di esclusione

- 1- Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi e sui noci da taglio.
- 2- Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.
- 3- Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
- 4- Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 6

Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla amministrazione comunale

Gli interventi di manutenzione *ordinaria* sul verde pubblico, nonchè le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

Art. 7

Deroghe

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali:

interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi autorizzata dal Settore Ambiente del Comune, l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

Art. 8

Abbattimenti

- 1- L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità.
- 2- Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 14 e seguenti l'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 4, deve essere comunicato all'Amministrazione comunale con una denuncia da presentarsi almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento, salvo casi di pericolo immediato accertato dall'autorità competente
- 3- Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale, secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi.
- 4- Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.
- 5- La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Sindaco e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura.
- 6- L'Amministrazione comunale notificherà al proprietario, entro il termine di cui al comma 2, il divieto di procedere all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente regolamento. L'Amministrazione comunale comunicherà inoltre se l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio e pertanto soggetta alla disciplina illustrata al successivo Capitolo II.

Art. 9

Potature

- 1- Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
- 2- Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.
- 3- Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Art. 10

Danneggiamenti

- 1- I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
- 2- E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere. L'area di pertinenza della alberatura è individuata in una aiuola della misura minima di m 1 x 1 al piede di alberi di ridotto sviluppo, e della misura minima di m 2,5 x 2,5 al piede di alberi di grande sviluppo.
- 3- E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature.
- 4- Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- 5- E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche e private.
- 6- Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e /o telefoniche, fognature, ecc..) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate in ogni caso le distanze di cui all'allegato 1
- 7- E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
- 8- Ai fini della valutazione di danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il metodo riportato in allegato 2 al presente Regolamento.

Art. 11

Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

- 1- Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
- 2- Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
- 3- Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche.
Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto tipo camere d'aria fino ad una altezza di cm. 150
- 4- Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 12

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1- Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

2- La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste Padane.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" (Allegato 3) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente se l'intervento sia giustificato da particolari necessità ambientali.

B) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" "2" (Allegato 3) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 40% delle essenze del gruppo "3" (Allegato 3) all'interno delle aree cortilive.

C) VERDE PRIVATO URBANO

Gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale, pur dando la priorità alle specie autoctone.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1" , "2". È consentito inoltre l'impianto fino al 40% delle essenze del gruppo "3" (Allegato 3). Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

D) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" (Allegato 3) è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

3- Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Art. 13
Difesa fitosanitaria

1- Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2- In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26), Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412), Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996).

3- Vista la estrema pericolosità rappresentata dal Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) è necessaria una attenta azione volta a prevenire il diffondersi di focolai di infezione, tramite la immediata segnalazione agli organi competenti, da individuarsi nel Settore Ambiente del Comune di Ferrara, nel Servizio Provinciale Agricoltura o nel Servizio Fitosanitario Regionale.

4- Sono individuate nell'allegato 4 le piante maggiormente sensibili ed i periodi fenologici in cui è necessaria una attenzione maggiore per riscontrare gli eventuali sintomi.

5- Per contenere il diffondersi della malattia vengono individuate le seguenti regole fondamentali utili anche per coloro che si occupano di verde anche non professionalmente:

- a) Controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti di cui al precedente comma 3[^] ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi
- b) In caso di nuovi impianti privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili.
- c) In caso di potatura di piante sterilizzare gli strumenti di lavoro all'inizio ed al termine del lavoro, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%), cercando di effettuare la potatura prima della ripresa vegetativa delle piante.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

Art. 14

Individuazione degli alberi di pregio

Fermo restando in ogni caso le disposizioni del presente regolamento, le essenze arboree individuate come alberi di pregio dalla legge regionale n°. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, (Allegato 5), o individuate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del censimento del verde o con altro idoneo atto, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo ed ai principi di cui al Titolo I.

Art. 15

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Art. 16

Interventi sull'esistente

- 1- Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale.
- 2- L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.
- 3- Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.
- 4- Su richiesta, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.
- 5- Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligatoria, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 17

Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, le norme del presente Titolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Comportamenti vietati

1- E' tassativamente vietato:

a- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

b- Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.

c- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.

d- Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.

e- Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.

f- Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.

g- Provocare danni a strutture e infrastrutture.

h- Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

i- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere

l- Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.

m- L'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini), quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

n- I bambini devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia senza fare uso di veicoli motorizzati.

Art. 19

Attività consentite previa autorizzazione

Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree di cui al precedente art. 17, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco nell'osservanza dei principi del regolamento.

In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Sindaco può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche la eventuale introduzione di veicoli a motore.

Art. 20 **Comportamenti prescritti**

E' fatto obbligo:

a- di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.

b- di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.

c- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 21

Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

- 1- E' vietato incendiare, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
- 2- Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere la officiosità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 22

Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

- 1- E' vietato il danneggiamento di siepi e di macchioni arbustivi.
- 2- L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 8.
- 3- E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 23

Ordinanze del sindaco

1- In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2- In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Sindaco può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 24

Sanzioni

L' inosservanza alle norme del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali.

Art. 25

Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 26

Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 27

Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 28
Efficacia

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

Allegato 1 (Art. 10, comma 6)

DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.

Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all'albero.

Ø tronco (mm)	distanza critica (metri)
200	1,0
250	1,5
375	2,0
500	2,5
750	3,0

adattato da British Standards Institute 5837 (1989).

Allegato 2 (Art. 10, comma 8)

METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO

La stima del valore di un'alberatura deve perlomeno tenere conto di 4 parametri che sono:

- 1) La specie o la varietà;
- 2) La posizione;
- 3) Lo stato sanitario;
- 4) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m. da terra)

1- Specie

Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in vivaio avente diametro 10-12 cm. ad 1 metro da terra a radice nuda, per le latifoglie, ed altezza 150/175 cm. in pane di terra per le conifere.

2- La posizione e lo stato sanitario

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della tabella n. 1 allegata ed alla posizione dell'alberatura.

Calcolo del valore dell'alberatura

Il valore è dato dal Prezzo d'acquisto in vivaio P(1) moltiplicato per l'indice ricavato dall'allegata tabella 2 (valore dell'indice di posizione combinato con lo stato sanitario) e per l'indice di circonferenza tabella n. 3

V = P(1) x Valore dello stato sanitario e della posizione (2) x Indice di circonferenza (3).

Stima dei danni alle alberature

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell'albero:

a- Tronco

Il Tasso di danneggiamento al tronco, T%, è calcolato in funzione della larghezza massima, L, della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza, C, dell'albero misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T\% = 2 \times L/C$$

B- Rami

Il Tasso di danneggiamento ai rami, B%, è calcolato in funzione della percentuale di rami distrutti, Va, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma, Vt;

$$B\% = 2 \times Va/Vt$$

C- Radici

Il Tasso di danneggiamento alle radici è calcolato in funzione della proporzione del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al sistema radicale totale, Rt. Questa

proporzione è calcolata considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed un diametro di 2 metri superiore alla proiezione, al suolo, della chioma.

$$R\% = 2 \times Ra/Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore dell'albero calcolato con la formula sopraccitata.

$$\text{Indennità} = V (\text{valore dell'alberatura}) \times (T\% + B\% + R\%)$$

Tabella n 1 Definizione dello stato fitosanitario delle alberature

Classi	Stato fitosanitario	Descrizione Generale
A	Molto Buono	Albero sano e vigoroso
B	Leggermente alterato	Albero con vigore medio Ferite minori in corso di cicatrizzazione
C	Alterato	Albero di scarso vigore. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi
D	Deperiente	Albero in stato di deperimento avanzato ed irreversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi fungini evidenti
E	Morto	Albero morto pressoché completamente disseccato.

Tabella n. 2 indicante il valore del rapporto tra valore individuale della pianta e stato fitosanitario

Stato Sanitario					
Situazione	A	B	C	D	E
Isolato	10	7	4	3	2
In gruppi da 2 a 5 esemplari	9	6	3	2	1
Filari o in gruppi con più di 6 esemplari	8	5	3	2	1

Tabella n. 3 Indice di circonferenza (dal regolamento della città di Besançon Francia)

Dimensione in cm.	Indice	Dimensioni in cm.	Indice
da 10 a 14	0.5	220	21
da 15 a 22	0.8	240	22
da 23 a 30	1	260	23
40	1.4	280	24
50	2	300	25
60	2.8	320	26
70	3.8	340	27
80	5	360	28
90	6.4	380	29
100	8	400	30
110	9.5	420	31
120	11	440	32
130	12.5	460	33
140	14	480	34
150	15	500	35
160	16	600	40
170	17	700	45
180	18		
190	19		
200	20		

Allegato 3 (Art. 12)

LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1°

ALBERI

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
Acer campestre	Acero campestre	Populus nigra	Pioppo nero
Alnus glutinosa	Ontano nero	Populus tremula	Pioppo tremolo
Carpinus betulus	Carpino bianco	Prunus avium	Ciliegio
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale	Pyrus pyraeaster	Pero selvatico
Malus sylvestris	Melo selvatico	Quercus robur	Farnia
Mespilus germanica	Nespolo	Salix alba	Salice bianco
Populus alba	Pioppo bianco	Tilia cordata	Tiglio selvatico
Populus canescens	Pioppo grigio	Ulmus minor	Olmo campestre

ARBUSTI

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
Clematis vitalba	Vitalba	Lonicera caprifolium	Caprifoglio
Clematis viticella	Viticella	Paliurus spina-christi	Paliuro
Colutea arborescens	Vescicaria	Prunus spinosa	Prugnolo
Cornus mas	Corniolo	Rhamnus cathartica	Spin cervino
Cornus sanguinea	Sanguinella	Rosa canina	Rosa canina
Corylus avellana	Nocciolo	Rubus caesius	Rovo bluastro
Coronilla emerus	Dondolino	Rubus ulmifolium	Rovo comune
Crataegus monogyna	Biancospino	Salix cinerea	Salice grigio
Euonymus europaeus	Fusaggine	Salix purpurea	Salice rosso
Frangula alnus	Frangola	Salix triandra	Salice da ceste
Hedera helix	Edera	Salix caprea	Salicone
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso	Sambucus nigra	Sambuco
Humulus lupulus	Luppolo	Viburnum lantana	Lantana
Ligustrum vulgare	Ligustro	Viburnum opulus	Pallon di maggio

GRUPPO 2°

ALBERI

Nome scientifico	Volgare	Nome scientifico	Volgare
Acer monspessolanum	Acero minore	Prunus cerasifera	Mirabolano
Celtis australis	Bagolaro	Prunus cerasus	Amarena
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	Prunus padus	Ciliegio a grappoli
Cotinus coggyria	Scotano	Pyrus comunis	Pero
Crataegus oxiachantha	Biancospino distilo	Prunus armeniaca	Albicocco
Crataegus ruschinhensis	Azeruolo	Prunus persica	Pesco
Ficus carica	Fico	Prunus domestica	Prugno, susino
Fraxinus excelsior	Frassino Maggiore	Punica granatum	Melograno
Fraxinus ornus	Orniello	Pyracantha coccinea	Agazzino
Juglans regia	Noce	Quercus pubescens	Roverella
Lonicera xylosteum	Madreselva pelosa	Quercus cerris	Cerro
Malus domestica	Melo	Salix caprea	Salicone
Morus alba	Gelso	Sorbus domestica	Sorbo
Morus nigra	Moro	Taxus baccata	Tasso
Platanus acerifolia	Platano orientale	Vitis vinifera	Vite comune
Populus nigra var. italica	Pioppo cipressino		

ARBUSTI

Nome scientifico	Volgare
Laurus nobilis	Alloro
Quercus Ilex	Leccio
Ruscus aculeatus	Pungitopo
Tutte le specie caducifoglie	

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 40% e le conifere fino a un massimo del 20%

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%

GRUPPO 4°

Acer negundo	Acero americano
Amorpha fruticosa	Falso indaco
Ailantus glandulosa	Ailanto
Ad eccezione delle loro varietà non infestanti	

Allegato 4 (art. 13)

MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE SPECIE SENSIBILI AL COLPO DI FUOCO BATTERICO

SPECIE SENSIBILI

FRUTTICOLE	PERO	ORNAMENTALI	BIANCOSPINO
	MELO		AGAZZINO
	COTOGNO		COTONEASTER
	NESPOLO		CHANOMELES
	NESPOLO GIAPPONESE		AMELANCHIER

SINTOMI		
PERIODO	ORGANO INFETTO	SINTOMI EVIDENTI
PRIMAVERA	Mazzetti fiorali	Annerimento ed avvizzimento dei mazzetti
	Germogli erbacei	Ripiegamento dell'apice ad uncino
	Giovani frutticini	Annerrimento ed avvizzimento
ESTATE - AUTUNNO	Succhioni, germogli, branche	Ripiegamento dell'apice ad uncino Presenza di rami e foglie secche
		Presenza di cancri e colate lattiginose
INVERNO	Rami, branche	Presenza di foglie secche

Allegato 5 (art. 14)

ELENCO DEGLI ALBERI DI PREGIO INDIVIDUATI DALLA L.R. 2/77 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA

Località	genere e specie	Decreto	foglio	mappale
Viconovo, Via Ansa 9	Ulmus Minor	12202/97	145	78
Francolino, Area golenale	Populus alba	550/90	44	1
Porotto, Via Catena 63	Platanus orientalis	112/89	219	23
Quartesana, Via Ducentola 11	Quercus robur	12202/97	266	11
Ferrara, Via Gambone 17	Prunus serrulata	12202/97	389	887

Allegato A

Art.	<u>Regolamento comunale del verde</u> Precetti	NUOVE SANZIONI EDITTALI MINIMI E MASSIMI
8.2	Abbattimento di alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 30, o piante con più tronchi con almeno uno di essi che presenti una circonferenza di cm. 30 rilevata a m 1,30 dal suolo, o abbattimento di albero in sostituzione senza avere presentato comunicazione all'Amministrazione almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento	Sanzione da 150 a 500 €
8.3	Mancata sostituzione di alberi abbattuti secondo quanto indicato nella comunicazione all'Amministrazione	Sanzione da 150 a 500 €
9.2	Interventi di capitozzatura (taglio che interrompe la gemma apicale) e potature praticate su branche con circonferenza superiore a cm. 30 senza preventiva comunicazione all'Amministrazione. Sanzionato a mente dell'art.8 comma 2 del presente Regolamento.	Sanzione da 40 a 180 €
9.3	Interventi di potatura di branche e rami di circonferenza superiore a cm.30 senza preventiva comunicazione all'Amministrazione.	Sanzione da 40 a 180 €
10.1	Infliggere danneggiamenti che compromettono la vita della pianta. Sanzionato a mente art.8 comma 2 del presente Regolamento.	Sanzione da 150 a 500 €
10.2	Utilizzare aree a bosco, a parco e le aree di pertinenza degli alberi per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.	Sanzione da 150 a 500 €
10.3	Rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature.	Sanzione da 40 a 180 €
10.4	Effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante o asportare il terriccio nelle aree di pertinenza.	Sanzione da 40 a 180 €
10.5	Affiggere cartelli, manifesti e simili, alle alberature di proprietà pubblica o privata, tramite chiodi o fili di ferro o altro materiale inestensibile.	Sanzione da 25 a 100 €
10.6	Effettuare scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati senza adottare opportune precauzioni a salvaguardia degli apparati radicali e senza osservare, in ogni caso, le distanze previste dall'allegato 1.	Sanzione da 150 a 500 €
10.7	Depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza (salvo casi di pubblica sicurezza).	Sanzione da 150 a 500 €
11.1	Mancato rispetto dell'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (in caso di abbattimenti si fa riferimento a quanto indicato nell'art.8 del presente Regolamento).	Sanzione da 40 a 180 €
11.2	Effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, scavi, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, transitare con mezzi pesanti o interrare materiali inerti o di altra natura.	Sanzione da 150 a 500 €
11.3	Transitare all'interno delle aree di pertinenza senza adottare le opportune cautele e protezioni a salvaguardia delle alberature.	Sanzione da 40 a 180 €
11.4	Mancato ripristino, al termine dei lavori, delle condizioni originarie.	Sanzione da 150 a 500 €
12.1	Mancata messa a dimora a regola d'arte delle piante al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.	Sanzione da 40 a 180 €

13.1 e 13.5	Mancata ottemperanza all'obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.	Sanzione da 40 a 180 €
15	Mancato obbligo, da parte dei proprietari, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.	Sanzione da 40 a 180 €
16	Abbattimento di alberi di pregio senza autorizzazione, interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma (il mancato rispetto delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni).	Sanzione da 150 a 500 €
18	È vietato: a- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico. b- Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare prati. c- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole. d- Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi. e- Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone. f-Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici. g- Provocare danni a strutture e infrastrutture . h- Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua. i- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. l- Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare viali e giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate o , in assenza di queste ultime, non provvedere a raccogliere le deiezioni solide. m- L'uso di qualsiasi mezzo a motore.	Sanzione da 25 a 100 € Vedi Regolamento sulla tutela degli animali Vedi Regolamento sulla tutela degli animali Vedi Regolamento sulla tutela degli animali
19	Organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative in aree verdi senza preventiva Autorizzazione.	Sanzione da 40 a 180 €
20	Mancato obbligo: a- di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero. b- di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali. c- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.	Vedi Regolamento sulla tutela degli animali
21.1	Incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e canne.	Sanzione da 40 a 180 €
21.2	Mancato obbligo, da parte dei frontisti, a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere e garantire il regolare flusso delle acque di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade.	Sanzione da 25 a 200 €
22	Danneggiamento e manutenzione non idonea di siepi e macchioni arbustivi od effettuare interventi che non preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa degli stessi.	Sanzione da 40 a 180 €

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Principi	pag. 1
Art.2 Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 3 Vigilanza	pag. 2

TITOLO II

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art 4 Alberature salvaguardate	pag. 3
Art. 5 Norma di esclusione	pag. 3
Art. 6 Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla amministrazione comunale	pag. 3
Art. 7 Deroghe	pag. 3
Art. 8 Abbattimenti	pag. 4
Art. 9 Potature	pag. 4
Art. 10 Danneggiamenti	pag. 5
Art. 11 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	pag. 5
Art. 12 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	pag. 6
Art. 13 Difesa fitosanitaria	pag. 7

CAPITOLO II ALBERI DI PREGIO

Art. 14 Individuazione degli alberi di pregio	pag. 8
Art. 15 Obblighi per i proprietari	pag. 8
Art. 16 Interventi sull'esistente	pag. 8

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 17 Ambito di applicazione	pag. 9
Art. 18 Comportamenti vietati	pag. 9
Art. 19 Attività consentite previa autorizzazione	pag. 9
Art. 20 Comportamenti prescritti	pag. 10

TITOLO IV - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 21 Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	pag. 11
Art. 22 Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	pag. 11

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 23 Ordinanze del sindaco	pag. 12
Art. 24 Sanzioni	pag. 12
Art. 25 Norme finanziarie	pag. 12
Art. 26 Norme regolamentari in contrasto	pag. 12
Art. 27 Riferimenti legislativi	pag. 12
Art. 28 Efficacia	pag. 13

ALLEGATI

Allegato 1 (Art. 10, comma 6) Distanza critica dal tronco per scavi ed altre operazioni	pag. 14
Allegato 2 (Art. 10, comma 8) Metodo Estimativo per alberature in ambito urbano	pag. 15
Allegato 3 (Art. 12) Lista delle specie per i nuovi impianti	pag. 18
Allegato 4 (Art. 13) Modalità di controllo delle specie sensibili al Colpo di Fuoco batterico	pag. 20
Allegato 5 (Art. 14) Elenco degli alberi di pregio individuati dalla L.R. 2/77 nel territorio del Comune di Ferrara	pag. 20
Allegato A Precetti e sanzioni	pag. 21